

(N. 1914)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro dei Lavori pubblici**

(ROMITA)

di concerto col **Ministro del Bilancio**

(ZOLI)

col **Ministro delle Finanze**

(ANDREOTTI)

e col **Ministro del Tesoro**

(MEDICI)

NELLA SEDUTA DEL 20 MARZO 1957

Autorizzazione della spesa di lire 1.500 milioni per la costruzione di case popolari a carico dello Stato nelle zone colpite dall'alluvione dell'ottobre 1954 in provincia di Salerno.

ONOREVOLI SENATORI. — È noto che nel deliberare le provvidenze in favore delle zone del Salernitano colpite dall'alluvione dell'ottobre 1954, il Governo — conscio dell'assoluta necessità di quelle popolazioni — assunse un esplicito impegno di far luogo alla costruzione di case popolari per un importo di lire 1.500 milioni. Nel disegno di legge allora predisposto, non fu, peraltro, inclusa la norma riguardante la cennata autorizzazione di spesa, sembrando possibile ed opportuno destinare

alle costruzioni di che trattasi un'aliquota del fondo di lire 2.500 milioni autorizzato con l'articolo 5 della legge 31 luglio 1954, n. 626 (iniziative intese ad incrementare la produttività), come fu anche indicato nella relazione con la quale il disegno di legge venne comunicato al Parlamento.

Senonchè, nella elaborazione del programma di opere per l'incremento della produttività, si è dovuto constatare — come è noto — la impossibilità di includere nel programma stesso le cennate costruzioni per il Salernitano, in

LEGISLATURA II - 1953-57 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

relazione alle specifiche finalità cui deve essere subordinato l'impiego delle somme autorizzate con la legge n. 626.

D'altra parte, ritenendosi indispensabile dar corso al programma di costruzioni per cui il Governo ha assunto esplicito impegno, si è ritenuto opportuno promuovere un apposito disegno di legge autorizzante la costruzione di case popolari, a totale carico dello Stato, nei Comuni alluvionati del Salernitano, per un importo di lire 1.500 milioni.

Alla relativa spesa, previsti accordi col C.I.R. e col Ministero del tesoro, si farà fronte impiegando una parte dei rientri dei finanziamenti concessi in base alla legge 28 luglio 1950, n. 722, riguardante l'utilizzo del fondo per finanziamenti all'industria siderurgica.

L'U.S.O.M. ha aderito a tale impiego e pertanto è stato predisposto l'unito disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

È autorizzata la spesa di 1.500 milioni di lire per la costruzione a totale carico dello Stato di case popolari nei Comuni della provincia di Salerno colpiti dall'alluvione dell'ottobre 1954.

Art. 2.

Le case di cui al precedente articolo debbono comprendere, di regola, alloggi da due a tre vani utili, con un massimo di quattro, oltre i servizi.

Per la progettazione e per l'esecuzione, compreso l'appalto delle costruzioni di cui al precedente articolo il Ministro per i lavori pubblici può valersi, oltre che dell'Ufficio del Genio civile di Salerno, dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Salerno, della 1^a Giunta dell'U.N.R.R.A.-Casas, nonché del Comune di Salerno e di quello di Cava dei Tirreni.

Il rimborso delle spese generali per la progettazione, direzione, sorveglianza e assistenza al collaudo nonché per le espropriazioni effettuate dall'Istituto per le case popolari, dalla 1^a Giunta dell'U.N.R.R.A.-Casas e dai Comuni predetti, è commisurato a non più del 3 per cento dell'importo netto degli acconti e delle rate di saldo a favore degli appaltatori. Tale misura può essere variata con decreto del Mi-

nistro per i lavori pubblici di concerto con quello per il tesoro.

L'approvazione dei progetti equivale a dichiarazione di pubblica utilità ed i relativi lavori sono considerati urgenti e indifferibili a tutti gli effetti di legge.

Il collaudo dei lavori è disposto dal Ministro dei lavori pubblici.

Art. 3.

Gli alloggi costruiti ai sensi della presente legge sono trasferiti, dopo il collaudo, in gestione all'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Salerno, che terrà una contabilità separata, ovvero alla 1^a Giunta U.N.R.R.A.-Casas.

Ove particolari ragioni lo consiglino il Ministero dei lavori pubblici ha facoltà di disporre tale trasferimento dopo l'emissione del certificato di ultimazione, previa compilazione dello stato di consistenza degli immobili.

Gli alloggi sono assegnati in locazione, ovvero, per una aliquota non superiore al 50 per cento e da determinarsi con decreto del Ministro per i lavori pubblici di concerto col Ministro per il tesoro, con patto di futura vendita.

I locatari pagano un corrispettivo annuo determinato dal Ministero dei lavori pubblici di concerto con quello del tesoro ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 21 del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165.

In caso di assegnazione con patto di futura vendita il corrispettivo è versato in 35 an-

LEGISLATURA II - 1953-57 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

nualità corrispondenti al costo di costruzione, da ammortizzarsi al tasso del 0,50 per cento, oltre alle spese di cui all'ultimo comma dell'articolo 21 del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165.

L'Istituto gestore trattiene dai canoni come sopra determinati, la quota afferente alle spese e versa la rimanenza allo Stato in conto entrate eventuali del Tesoro.

Il pagamento dei canoni e le eventuali morosità sono disciplinate dalle norme del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165.

Qualora già i tre quarti degli alloggi di un edificio siano stati trasferiti in proprietà degli assegnatari, la gestione sarà disciplinata dalle vigenti disposizioni di legge in materia di condominio.

Art. 4.

Salvo le più favorevoli agevolazioni fiscali consentite dalle leggi vigenti, agli atti e contratti occorrenti per l'attuazione delle costruzioni di cui alla presente legge sono estese le norme del testo unico sull'edilizia popolare ed economica, approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165.

Il godimento delle agevolazioni accordate dal presente articolo è subordinato alla condizione che ogni singolo atto contenga la contestuale dichiarazione che esso è stipulato ai sensi della presente legge.

Art. 5.

La spesa di lire 1.500 milioni autorizzata dalla presente legge è iscritta in apposito ca-

pitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1956-57 in gestione dell'Amministrazione centrale del Ministero stesso.

Le somme non impegnate in detto esercizio sono utilizzabili in quelli successivi.

Al pagamento degli acconti alle imprese appaltatrici e alle spese per forniture e lavori in economia il Ministero dei lavori pubblici può provvedere con aperture di credito intestate all'ingegnere capo dell'Ufficio del Genio civile di Salerno.

Al pagamento dei saldi provvede, invece, l'Amministrazione centrale dei lavori pubblici con mandati a favore dei creditori.

Art. 6.

Alla copertura della spesa autorizzata con la presente legge si provvede sui rientri dei finanziamenti concessi in base alla legge 28 luglio 1950, n. 722, riguardanti l'utilizzo del fondo per finanziamenti all'industria siderurgica.

Art. 7.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

Con decreto del Ministro per il tesoro saranno altresì stabilite le somme da destinare agli oneri di carattere generale dipendenti dalla esecuzione delle costruzioni di cui alla presente legge.